

STATUTO

COOPERATIVA SPERANZA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVIGO RO VIALE PORTA ADIGE
45/G

Numero REA: RO - 76520

Codice fiscale: 80009100290

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

La cooperativa, pur mantenendo la stessa denominazione e sede, fissa la durata a tempo indeterminato, ampliando l'oggetto sociale e modificando la ripartizione dei ristorni e dei proventi dell'attività.

Occorrerà inoltre nominare un revisore contabile.

E' stata predisposta una bozza di statuto, previamente inviata in visione a tutti i soci come il Presidente conferma.

Il Presidente invita gli intervenuti ad esprimere il loro parere in merito e l'Assemblea, all'unanimità, con la sola astensione di Bacchiega Luciano

d e l i b e r a

* di approvare la richiesta del Presidente e quindi sostituire interamente lo statuto con il nuovo testo esposto, formato da n. 49 (quarantanove) articoli

* di affidare ai sensi dell'art.2409-bis del Codice Civile, il controllo contabile ad un revisore contabile nella persona del dott. MELOTTI MATTEO, nato a Trecenta il 28 Settembre 1975, ivi residente, Piazza G.Marconi n. 179 interno 2 CF. MLT MTT 75P28 L359W iscritto all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n.ro 154830 giusto Decreto del 31 Marzo 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 Maggio 2009 il quale durerà in carica per un triennio ed al quale viene riconosciuto il compenso dei tariffari professionali, confermando che egli ha accettato la carica; egli scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2016 (duemilasedici).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e minuti quarantacinque (18,45).

Si allega a questo verbale sotto la lettera "B" copia dello Statuto aggiornato in base alla deliberazione assunta.

Ho omesso la lettura di quanto allegato per volontà del comparente che me ne ha dispensato.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto al comparente il quale, a mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla verità ed approvato.

Occupi due facciate per intero e queste righe della terza di un foglio.

F.to = Dario Fabbri

F.to = Pietro Castellani Notaio (L.S.)

**ALLEGATO "B" al N. 75537 di Repertorio/N. 16126 di Raccolta
STATUTO COOPERATIVA SOCIALE S.P.A.**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di ROVIGO, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, la "COOPERATIVA SPERANZA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" ONLUS.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, Succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata indeterminata, fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO**

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini:

A) attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lettera A della legge 381/91 e dell'art. 2, lettera A della legge regionale 23/2006;

B) mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli, di cui alla lettera B dell'art. 1 della legge 381/91 e di cui alla lettera B dell'art. 2 della legge regionale 23/2006.

La cooperativa inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed a anche per scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, ivi compreso il rapporto di associazione con partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. La cooperativa potrà quindi aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche di lavoro o di servizio.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi i seguenti servizi ed attività del primario, secondario e terziario:

- esercizio della pesca in acque dolci e attività di servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura;
- esercizio di allevamenti di pesci marini e lagunari di pesci di acqua dolce, molluschi e crostacei;
- attività agricole, florovivaistiche, di giardinaggio, frutticoltura, orticoltura comprendenti la vendita dei prodotti, compresa la gestione di aziende agricole in proprietà o in affitto;
- attività di agricoltura biologica, agricoltura sociale, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei relativi prodotti;
- profilatura mediante formatura e piegatura del ferro;
- fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;
- lavorazione del ferro e altri materiali in genere con stampatura e assem-

blaggio;

- lavori di meccanica generali per conto terzi;
- fabbricazione, posa in opera e manutenzione di grondaie, pluviali, scari-chi;
- lavoro di assemblaggio per conto proprio e per conto terzi;
- progettazione, costruzione, vendita e concessione in affitto di immobili residenziali ad uso abitativo e immobili industriali, artigianali e commer-ciali;
- gestione di agenzie immobiliari e turistiche, escluse le competenze riser-vate per legge agli iscritti all'albo dei mediatori e procacciatori d'affari;
- costruzioni di reti fognarie, reti idrauliche e impianti di depurazione;
- l'attività di lavanderia, stireria e tintoria industriale ed a secco, con e-ventuale noleggio di biancheria propria, gestendo propri impianti indu-striali e/o gestendo anche impianti altrui, nonché la gestione completa del servizio di guardaroba;
- le pulizie e sanificazioni generali e speciali di ogni genere;
- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, pericolosi, di rifiuti speciali as-similabili agli urbani;
- spazzamento dei rifiuti urbani esterni;
- raccolta e trasporto per conto terzi di rifiuti speciali non tossico nocivi, ivi compresi oli esausti.
- spurgo di pozzi neri;
- attività di spargimento di sale;
- stoccaggio provvisorio di solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi in conto terzi, anche con gestione e custodia di i-sole ecologiche;
- preselezione di rifiuti solidi urbani;
- produzione e/o combustione di combustibili derivati dai rifiuti, produ-zione di composti derivati dai rifiuti;
- esercizio di discarica di prima categoria, di seconda categoria "tipo A, B" come a norma di legge;
- stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossi-ci prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi;
- trattamento chimico e/o fisico e/o biologico di rifiuti tossici e nocivi;
- trasporto non canalizzato delle acque;
- recupero, trasporto, stoccaggio e vendita di rifiuti da imballaggio;
- commercio di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali tra quali carta, cartone, metalli, plastiche, organico, tessili, legno, vetro;
- attività imprenditoriali in materia ambientale, di smaltimento e recupe-ro di rifiuti, di igiene e sicurezza del lavoro;
- interventi per la difesa e la tutela dell'ambiente; monitoraggio, disinqui-namento e disinfezione di suolo, acqua, aria, raccolta e/o trattamento e/o riconversione e/o smaltimento di rifiuti solidi e liquidi in genere;
- la gestione di impianti di depurazione;
- la progettazione, realizzazione e manutenzione aree verdi;
- la gestione in concessione di stabilimenti balneari, di complessi turisti-co-alberghieri, pensioni, alberghi, villaggi residenziali, campeggi, ed altri

similari;

- la gestione di servizi di *reception* ed informazioni in aree fieristiche e strutture per congressi, meeting, eccetera;
- la gestione di impianti sportivi, strutture culturali e del tempo libero;
- somministrazione al pubblico di alimenti bevande;
- la gestione di mense, tavole calde, bar e ristoranti, agriturismo, pizzerie;
- gestione di negozi e attività commerciali in genere ed attività connesse;
- l'esecuzione di lavori di facchinaggio e traslochi, anche con mezzi meccanici, portabagagli, facchini e pesatori, di mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame; abbattimento di piante destinate alla trasformazione di cellulosa o carta e simili;
- l'autotrasporto di merci per conto terzi;
- la gestione di parcheggi, autorimesse ed autolavaggi;
- le manutenzioni industriali;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie di stabili;
- progettazione, l'installazione e manutenzione di impianti idraulici, elettrici, di condizionamento, riscaldamento, refrigerazione, idrotermosanitari; di ascensori e di antincendio;
- la manutenzione stradale;
- gestione, servizi - gestione, servizi e progetti collegati alla gestione del farmaco, in farmacie e parafarmacie, nei limiti di quanto ammesso dalla vigente legislazione ed ottenute le necessarie autorizzazioni e concessioni;
- il volantinaggio;
- la pubblicità;
- la rimessa/noleggio con conducente pulmino;
- trasporti di terzi con mezzi dei soci o della cooperativa, trasporto di persone;
- vetturini, barcaioli, autoscafisti, tassisti, autotrasportatori autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi, escavatoristi, lavori di scavo, riparazione materiale da trasportare, compreso il montaggio e lo smontaggio anche quando questo richiede l'ausilio di gru, guardianaggio, trasporti mediante animali o veicoli a trazione animale, trasporti fluviali, trasporti lacuali, trasporti lagunari, guardia di terra o di mare;
- barbieri ed affini;
- guide turistiche;
- netturbini;
- spazzacamini;
- recapito fiduciario;
- ormeggio imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale;
- gestione e installazione di impianti di allarme;
- vetrificazione, commercializzazione e installazione serbatoi;
- servizi di parcheggiatore e dirigente del traffico;
- organizzazione ed effettuazione di corsi di formazione di vario genere con l'ausilio di personale proprio o di terzi;
- la gestione cimiteriale, l'inumazione, l'esumazione, la fornitura di tutti i servizi inerenti l'attività;
- gestione di edicole;
- attività di imballaggio e confezionamento di materiali di qualsiasi genere ed attività correlate;

- gestione di lavori di estrazione, scavi del terreno e movimentazione terra;

- manutenzione immobili, restauri e dipintura;

- lavori di falegnameria in genere;

- posa in opera di infissi in legno e in metallo, lavori di isolamento, tinteggiatura, posa in opera di vetrate, noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore;

- commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico, elettronico, elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, apparecchi audio video informatici, materiale radio-elettrico, telefonico e televisivo, articoli per l'illuminazione;

- commercio di prodotti per la pulizia;

- servizi in materia di contabilità e in materia di lavoro, fatta eccezione per le prestazioni riservate per legge agli iscritti ad albi professionali protetti, con particolare riferimento a quello dei consulenti del lavoro e dei dottori e ragionieri commercialisti;

- collaudi e analisi tecniche, controllo di qualità e certificazione dei prodotti;

- servizi di vigilanza privata e investigativa;

- attività di servizi centralizzati di supporto alla Pubblica Amministrazione nel suo insieme, come bidellaggio e custodia delle scuole, servizio di assistenza, sorveglianza e accompagnamento nelle scuole materne ed elementari;

- gestione di sale di spettacolo e attività connesse;

- la realizzazione e manutenzione di pozzi artesiani;

- acquisto, conduzione e gestione di impianti serricoli, aziende agricole, allevamenti di animali;

- rivendita di prodotti agroalimentari e attrezzature connesse; lavori agricoli per conto terzi;

- confezioni di abbigliamento in proprio e per conto terzi;

- gestione di rivendite per giochi e lotterie autorizzate dallo Stato: sale per bingo, casinò, agenzie ippiche, agenzie per scommesse, ricevitorie per totip, totocalcio, lotto, enalotto ed altri similari, ottenute le debite autorizzazioni e concessioni;

- arti grafiche;

- l'assunzione di mandati di rappresentanza e/o agenzia, con o senza deposito, nel settore alimentare, tessile, abbigliamento, energetico, comunicazione e ogni altro settore, con esclusione di ogni attività di intermediazione.

La cooperativa potrà comunque svolgere attività in settori produttivi in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Inoltre la cooperativa potrà svolgere attività sociali, socio-sanitari, sanitari, assistenziali ed educativi quali:

- assistenza domiciliare e trasporto dializzati, ammalati, anziani e handicappati, trasporto scolastico;

- gestione centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione e con finalità propedeutiche all'occupazione quali centri lavoro protetti, servizi assistenziali-occupazionali sperimentali;

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione anziani, ammalati e handicappati, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la

scuola o altre strutture di accoglienza;

- attività di animazione sociale, attività e servizi di riabilitazione;
- servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili, minori, per persone con problemi di salute mentale e dipendenze;
- gestione di servizi per l'infanzia: asili nido, scuole materne, ludoteche, *baby-parking*, servizio *baby-sitter*, centri infanzia e altri servizi per l'infanzia e gli adolescenti;
- servizio di animazione, doposcuola, assistenza scolastica e altre attività ricreative e di accudimento;
- servizi di accompagnamento durante il trasporto di persone;
- servizi sanitari, infermieristici e di medicina in convenzione o privati, nei limiti di quanto ammesso dalla vigente legislazione e nel rispetto delle attività riservate a medici ed infermieri professionali.
- servizi rivolti all'area dell'emarginazione grave, dell'immigrazione, delle vittime di tratta.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in associazione temporanea di impresa per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Per il reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la cooperativa potrà attuare attività di prevenzione, recupero e formazione professionale miranti al reinserimento sociale e lavorativo dei propri associati e alla loro formazione permanente, con esclusione delle attività proprie delle comunità terapeutiche.

La cooperativa offre consulenze finalizzate alla conduzione di *clubs* (circoli) per alcolisti in trattamento e tossicodipendenti in genere.

Nei limiti delle legislazioni vigenti, considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- l'attività di assistenza e consulenza in materia di gestione aziendale, in particolare nella fase di start-up di nuove iniziative, ivi comprese la gestione amministrativa e la gestione finanziaria aziendale, l'elaborazione dei dati contabili, la prestazione di servizi amministrativi in genere, con espressa esclusione di tutte quelle attività per l'esercizio delle quali sono richieste specifiche autorizzazioni o abilitazioni professionali;
- la consulenza in ambito agroalimentare: consulenze agronomiche, su mandato a prima trasformazione dei prodotti agricoli, per l'ottenimento di certificazioni, controllo dell'applicazione dei regolamenti specifici; servizi per la produzione agricola, servizi al condizionamento, trasformazione e commercializzazione; servizi per la distribuzione;
- la selezione e formazione del personale e dei quadri direttivi aziendali, compresa l'organizzazione e la tenuta di corsi professionali;
- le consulenze in area vendite e marketing, comunicazione pubblicità e immagine aziendale e nell'area dell'information technology;

- ogni altra attività inerente, connessa o complementare con quella sopra indicata, quale a titolo puramente indicativo, ma non limitativo: ricerca, raccolta, traduzione, memorizzazione ed elaborazione di testi, dati aziendali, statistici, nazionali ed esteri; domiciliazione di società, persone ed enti con relativa messa a disposizione di strutture e segreteria; promozione e sviluppo di rapporti economici tra imprese e assistenza nelle trattative e nei contratti commerciali; sistemi informativi, informatici e di automazione; valutazione delle risorse umane; comunicazione e promozione commerciale; analisi, previsioni e simulazioni economico-finanziarie; calcoli di convenienza economico-finanziaria;

- qualsiasi operazione finanziaria che per la legge non sia riservata a banche, istituti di credito, società finanziarie, enti regolati dal TUF (D.L. 24 febbraio 1998 n. 58), dal TUB (D.L. 1 Settembre 1993 n.385) e normative similari;

- acquisizione, vendita, scambio e trading di certificati verdi, di certificati rappresentativi dei crediti di carbonio e di altri strumenti certificativi; la produzione di energia da fonti rinnovabili, la buona pratica agricola, la produzione di beni e servizi con tecniche e metodologie a ridotto impatto ambientale o con l'utilizzo di energie rinnovabili.

Per lo svolgimento della propria attività la società potrà avvalersi, ove opportuno o necessario, di professionisti e di esperti del settore.

Tutti gli scopi suddetti si intendono rivolti sia a privati e sia ad Enti Pubblici.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa potrà istituire o gestire uffici commerciali e amministrativi, cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali; potrà operare per conto proprio o per conto di terzi; potrà, altresì, svolgere l'attività di acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione, locazione e gestione di immobili ed attività connesse, ove necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività potranno essere svolte sia in Italia sia all'estero.

Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione vietata dalla vigente e futura legislazione, con particolare riferimento ai divieti di cui al D.L. 24 febbraio 1998 n. 58, al D.L. 21 novembre 2007 n. 231, al D.L. 1 Settembre 1993 n.385, al D.L. 25 settembre 1999 n. 374 e alle competenze riservate per legge agli iscritti ad albi professionali protetti.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- * concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- * partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- * contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla legge n. 381/91 e dalla legge regionale n. 23/2006;
- c) soci lavoratori deboli così come definiti dalla legge regionale n. 23/2006;

d) soci volontari che presentano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

e) soci fruitori così come definiti dalla legge regionale n. 23/2006 che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì essere soci e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della attività e delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci associazioni ed enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti

di legge, viene fissata dall' Organo amministrativo. Nella delibera di ammissione l'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto dal regolamento interno, stabilisce la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell' ammissione nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto all'art. 19 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all' art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- d) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmen-

te adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 41 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che non venga impiegato in attività per un periodo continuativo di 3

(tre) mesi, in cui non rilevano i periodi di assenza relativi ad aspettativa, distacchi o sospensioni, regolarmente riconosciuti dalla cooperativa;
d) che anche in assenza dei presupposti suddetti venga, in considerazione di puntuali ragioni, a ciò autorizzato dall'Organo amministrativo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, L'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 44 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, richiamato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;
 - c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
 - e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
 - f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.
- Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 44 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo

su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 44 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Nel caso di interruzione lavorativa volontaria, per qualsivoglia motivo, nel primo anno di associazione, le quote di capitale sociale versato verranno trattenute a titolo di rimborso per le spese generali, di inserimento e di formazione. Resta fermo, inoltre, l'obbligo del socio receduto o escluso di rimborsare alla cooperativa le somme di denaro dalla stessa eventualmente anticipate per il risarcimento di danni imputabili al socio stesso.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere, l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.

13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500,00 (cinquecento e zero centesimi) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 2 (due).

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori soltanto per la parte della perdita che eccede il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 500,00 (cinquecento e zero centesimi).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa,

se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 23 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 25,00 (venticinque e zero centesimi). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - 3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa.

va;

- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura pre-

vista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

La qualità della prestazione dipende dalla tipologia di lavoro e dall'anzianità di appartenenza alla compagine sociale. I criteri suddetti saranno meglio precisati in apposito regolamento oppure da delibera assembleare.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche a mano, o a mezzo fax con prova certa di ricezione, da far pervenire almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché nel territorio delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata anche mediante posta elettronica, con avviso da far pervenire almeno 8 (otto) giorni prima della

data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società, ed annotato nel libro soci. L'arrivo effettivo del messaggio nella casella di posta del destinatario, deve essere attestato da apposito rapporto del gestore del servizio.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita ovunque sia riunita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; emissione obbligazioni
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o

rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti all'assemblea, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Tuttavia quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni relative debbono essere prese con voto favorevole della maggioranza dei voti di tutti i soci.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

È escluso il ricorso al voto segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 4 (quattro) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in sua assenza dal vice presidente; mancando questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti all'assemblea stessa, a maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da due (2) a sette (7).

La nomina dei componenti dell'Organo amministrativo compete all'Assemblea dei soci; il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo.

L'Amministratore Unico e la totalità dei componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori e tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina. In mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese, a condizione che essi siano formalmente auto-

rizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, con riferimento alla composizione organizzativa, la Cooperativa avrà una struttura di direzione alla quale spetterà comunque l'organizzazione ed il coordinamento delle attività, dei soci e dei lavoratori. E' composta da uno ad un massimo di tre (3) componenti, soci cooperatori inquadrati con responsabilità di direzione, che possono essere o meno amministratori della società.

Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge all'Assemblea.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail, con prova certa di ricezione, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri

provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 40 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico ovvero Il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Organo di controllo - Revisore Legale dei Conti)

La Società cooperativa può nominare, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo - revisore legale dei conti, ai sensi degli artt. 2543 e 2477 c.c., che agisce a termini di legge.

I soci potranno nominare quale Organo di Controllo un collegio di tre membri effettivi e due supplenti, indicando chi rivesta la qualifica di Presidente.

I componenti dell'Organo restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei componenti dell'Organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nel caso in cui l'Organo di controllo svolga anche la funzione di revisione legale dei conti, tale organo dovrà essere necessariamente composto di revisori legali dei conti in possesso dei requisiti di legge.

La revisione legale dei conti, se non è attribuita ai sensi del comma prece-

denti, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalla legge.

Le riunioni dell'Organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 42 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00 (centomila e zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio, o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla

parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 44 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to = Dario Fabbri

F.to = Pietro Castellani Notaio

copia su supporto informatico conforme all'originale formato su supporto cartaceo, resa ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, numero 82.